



## Verbale di Accordo

Addì 7 febbraio 2019, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma,

tra

la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e


la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

### premesse che:

- le Parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di relazioni industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che esso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicità volontà di assumere la prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
- l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
- le Parti confermano che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni (di seguito CCNL TLC) disciplina il sistema di relazioni industriali indicando principi ispiratori, linee guida e strumenti di relazione tra le stesse Parti, condividendo e ribadendo l'intento di promuovere e sviluppare relazioni, sia a livello nazionale che territoriale, basate sul riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative;
- nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente accordo, le Parti sottolineano il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, definendo la costituzione e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- le Parti intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, degli Accordi Interconfederali del 9 marzo 2018 e del 12 dicembre 2018, che qui si intendono integralmente richiamati.

### tutto ciò premesso, si è convenuto e concordato quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.



### Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

2. La costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (di seguito RSU) e l'esercizio dei diritti sindacali sono regolati dalle Leggi, dagli Accordi Interconfederali vigenti, dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC).
3. Ciascuna RSU avrà la rappresentanza sulle problematiche specifiche della propria sede.
4. La nomina dei componenti la RSU dovrà essere formalmente comunicata a Unindustria Roma a cura delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
5. Ove scadute, le OO.SS. si impegnano a indire nuove elezioni delle RSU entro e non oltre il mese di giugno del corrente anno.

### Permessi sindacali

6. I singoli componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a n. 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970. Per esercitare tale diritto è necessario dare comunicazione scritta all'Azienda, di norma 48 ore prima.
7. Non sono da computare nelle ore di cui al precedente punto 6) gli incontri convocati dall'Azienda a livello nazionale o di singola unità produttiva e, per due sole volte all'anno gli incontri di coordinamento sindacale Nazionale tra RSU. In questo caso, oltre al permesso, verrà riconosciuto ai componenti le RSU presenti ai detti incontri il trattamento di trasferta vigente. In ogni caso, le ore eccedenti il normale orario di lavoro e quelle di viaggio non daranno luogo ad alcun trattamento.

### Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

8. Ai fini dell'elezione, del numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del numero di ore di permesso retribuito per l'espletamento del mandato, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018.
9. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti a partecipare al percorso formativo obbligatorio predisposto dall'Azienda ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, per consentire il corretto espletamento delle loro funzioni.

### Informativa ex CCNL

10. L'Azienda, nell'ambito delle previsioni di cui al CCNL TLC in materia, provvederà a fornire, di norma annualmente, con l'assistenza di Unindustria Roma, alle OO.SS. stipulanti il presente accordo specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
  - gli andamenti e le prospettive economiche e produttive;
  - i programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportano diversificazioni e nuove localizzazioni produttive;

- l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
- i programmi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti;
- l'andamento dell'occupazione, articolato per sedi di lavoro, distinto per sesso, tipologia contrattuale ed inquadramento professionale;
- rilevanti mutamenti azionari, societari, tecnologici ed organizzativi che possano determinare sostanziali modifiche degli assetti produttivi, con significativi riflessi sui livelli occupazionali.

11. Qualora dovessero intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.

12. Nel caso di rilevanti mutamenti azionari, societari, tecnologici ed organizzativi che possano determinare sostanziali modifiche degli assetti produttivi, con significativi riflessi sui livelli occupazionali, l'Azienda ne darà comunicazione tempestiva alle OO.SS. stipulanti il presente verbale di accordo.

### Clausole finali

13. Le Parti si danno atto che le clausole del presente accordo sono tra loro correlate ed inscindibili e che esso ha carattere novativo ed annulla e sostituisce ogni altra previsione contenuta in precedenti accordi, nonché prassi aziendali se ed in quanto sussistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA

p. la ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. la UGL TELECOMUNICAZIONI

p. le RSU

*[Handwritten signatures in blue and black ink, corresponding to the parties listed above. The signatures are dense and overlapping, covering the lower half of the page.]*